

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, concernente assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito ai noti eventi bellici verificatisi in Asmara sono rimpatriati dall'Etiopia oltre 3.200 connazionali, dei quali oltre 2.800 sono affluiti prevalentemente in Roma dove sono stati ospitati in alberghi e pensioni, sia della Capitale che di altre località della provincia, fruendo delle provvidenze assistenziali previste dalle norme vigenti, il cui onere, per i primi 45 giorni, è stato sostenuto dallo Stato e, dopo tale periodo, è stato assunto dalla Regione Lazio.

L'eccessiva concentrazione in Roma, dovuta alle eccezionali circostanze del momento, ha determinato un gravosissimo impegno finanziario da parte della sola Regione Lazio che si è venuta a trovare, oltre ogni ragionevole previsione, nella singolare condizione di dover far fronte, quasi da sola, alle esigenze dei connazionali costretti al

rimpatrio per i noti eventi verificatisi in Etiopia.

Il fenomeno, sia pure molto limitato, si è verificato anche in altre Regioni.

L'onere complessivo dell'assistenza alberghiera nel Lazio per gli anni 1975 e 1976, fino al 30 aprile 1976, periodo di cessazione dell'intervento regionale, ammonta a lire 2 miliardi circa, di cui lire 500 milioni già erogati dalla Regione Lazio ai titolari degli alberghi.

Tale situazione, per le particolari necessità manifestate dalla stessa Regione e per l'entità della spesa che supera di gran lunga qualunque ragionevole previsione a carattere locale, legittima un adeguato eccezionale intervento finanziario dello Stato.

Per soddisfare le esigenze sopra evidenziate, che si appalesano analoghe a quelle

che dettero luogo, in occasione del rimpatrio degli italiani dalla Libia, alla norma dell'articolo 16 della legge 25 luglio 1971, n. 568, è stato predisposto l'unito decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame per la sua conversione in legge.

Al relativo onere sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno che dovrà essere integrato per l'anno 1976 di lire 1.500 milioni a termini dell'articolo 2 dello schema predetto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, concernente assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976.

Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre un finanziamento straordinario per fronteggiare gli oneri assunti dalla Regione Lazio per l'assistenza ai connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, in eccedenza al periodo massimo di ospitalità previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, al pagamento, per il tramite delle competenti prefetture, delle spese di vitto ed alloggio in alberghi e pensioni assunte dalla Regione Lazio sino al 30 aprile 1976, per l'assistenza straordinaria praticata ai connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e 1976, i quali non hanno potuto trovare autonoma sistemazione dopo il periodo previsto dalle norme vigenti.

Art. 2.

All'onere di cui al presente decreto, determinato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO